

DDL emergenze 2026: le proposte della Rete Professioni Tecniche sull'articolo 19 e il ruolo degli esperti catastrofali

La RPT propone modifiche all'articolo 19 del decreto emergenze per evitare sovrapposizioni con le competenze delle professioni tecniche. Obiettivo: garantire coerenza normativa e tutelare il sistema ordinistico.

Nel corso dell'esame parlamentare del DDL C. 2823 sulle emergenze meteorologiche, la Rete Professioni Tecniche interviene con tre proposte emendative mirate. Al centro del confronto c'è l'articolo 19, che introduce il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali presso CONSAP. Secondo la RPT, la norma rischia di sovrapporsi alle competenze già attribuite alle professioni tecniche regolamentate. L'obiettivo degli emendamenti è evitare duplicazioni normative e garantire coerenza con il sistema ordinistico vigente. Le professioni ribadiscono inoltre il proprio ruolo già consolidato nella gestione delle emergenze. Da qui la richiesta di valorizzare strutture esistenti e già operative.

Nel corso di un'audizione presso la VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, **la Rete Professioni Tecniche (RPT)** ha presentato tre proposte emendative mirate a garantire **coerenza normativa e valorizzazione delle competenze già riconosciute alle professioni tecniche regolamentate**. L'intervento si inserisce nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, relativo alle misure urgenti per fronteggiare eventi meteorologici in Calabria, Sardegna e Sicilia, oltre alla frana di Niscemi.

A rappresentare la RPT sono stati **Paolo Biscaro**, presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e Segretario-Tesoriere della Rete, e **Filippo Cappotto**, vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Il nodo dell'articolo 19: rischio duplicazioni e conflitti normativi

Al centro dell'intervento della RPT vi è l'articolo 19 del decreto, che prevede l'istituzione presso CONSAP del ruolo degli **esperti assicurativi catastrofali**. Secondo Paolo Biscaro, questa disposizione rischia di sovrapporsi alle competenze già attribuite per legge alle professioni tecniche regolamentate.

Il presidente ha sottolineato come **le attività previste per queste nuove figure siano già svolte da professionisti abilitati attraverso percorsi strutturati**, che includono esame di Stato e iscrizione agli

Albi. L'introduzione di un nuovo ruolo, senza tali requisiti, potrebbe generare una duplicazione dei percorsi abilitanti e compromettere il sistema di garanzie costruito a tutela della collettività.

Un ulteriore elemento critico riguarda il possibile conflitto tra sistemi disciplinari: da un lato, gli Ordini professionali esercitano vigilanza e applicano codici deontologici; dall'altro, il nuovo ruolo introdurrebbe un regime parallelo presso CONSAP, con il rischio di sovrapposizioni normative e incertezze applicative.

Il contributo delle professioni tecniche nelle emergenze

Nel suo intervento, Biscaro ha ribadito la **piena disponibilità delle professioni tecniche a supportare le popolazioni colpite da calamità**, come già avvenuto in passato. Tuttavia, ha evidenziato come **la creazione del nuovo ruolo non presenti carattere di urgenza**, proprio perché esistono già strutture operative consolidate.

In questo contesto, Filippo Cappotto ha richiamato il ruolo della Struttura Tecnica Nazionale di Protezione Civile (STN), istituita dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Questa struttura opera attraverso Ordini e Collegi professionali, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, ed è già attiva nella valutazione dei danni post-calamità.

La STN rappresenta, dunque, un modello efficiente e già collaudato, capace di garantire interventi tempestivi e qualificati senza la necessità di introdurre nuove figure professionali.

Le tre proposte emendative della RPT

Le proposte avanzate dalla Rete Professioni Tecniche sono orientate a coordinare l'articolo 19 con la normativa vigente, evitando sovrapposizioni e valorizzando le competenze esistenti. In particolare, si articolano in tre punti principali:

- **Introduzione di un comma 1-bis**: riconoscimento automatico dell'iscrizione al nuovo ruolo per i professionisti già iscritti agli Albi con competenze specifiche nella valutazione e stima dei danni, previa verifica dei requisiti di onorabilità;
- **Clausola di salvaguardia** (comma 4): tutela delle competenze già riservate per legge alle professioni tecniche regolamentate, evitando interferenze normative;
- **Estensione alla fase di prima applicazione** (comma 9): garanzia del diritto di iscrizione anche nella fase iniziale di attuazione della norma.

Secondo Cappotto, queste modifiche sono essenziali per preservare la coerenza del sistema ordinistico e prevenire duplicazioni nei percorsi di abilitazione professionale.

Verso una collaborazione efficace tra Stato e professioni

La Rete Professioni Tecniche ha concluso ribadendo **la propria disponibilità a collaborare con il legislatore per individuare soluzioni che coniughino efficacia operativa** nelle emergenze e tutela dell'interesse pubblico.

L'obiettivo è valorizzare il ruolo delle professioni tecniche come enti pubblici non economici sussidiari dello Stato, rafforzando un sistema già esistente e funzionante, piuttosto che introdurre nuove strutture potenzialmente ridondanti.

In un contesto sempre più segnato da eventi calamitosi, il coordinamento tra normativa e competenze professionali appare infatti cruciale per garantire interventi rapidi, efficaci e sicuri per la collettività.

Presa da:

<https://www.ingenio-web.it/articoli/ddl-emergenze-2026-le-proposte-della-rete-professioni-tecniche-sull-articolo-19-e-il-ruolo-degli-esperti-catastrofali/>